COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

99.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 34, 35, 37, 40, 42, 44

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 33, 35, 39, 40, 43, 44

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) 13, 15, 34, 37, 43

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 34, 39, 40

D'Angelo Guido (gruppo DC) 14, 38, 39, 40, 43

Donati Anna (gruppo verde) 14, 35, 39, 42

Ferrarini Giulio (gruppo PSI), *Relatore* 15, 18, 34, 38, 40, 42, 43

Gottardo Settimo (gruppo DC) 27

Mazza Dino (gruppo PSI) 43

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 15, 18, 21, 23, 26, 34

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Riprendiamo la discussione del testo unificato assunto come testo base nella seduta del 5 aprile 1989; a tale testo sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali risultano decaduti, altri ritirati, altri ancora verranno dichiarati assorbiti nel corso della seduta. Il testo che verrà licenziato da questa Commissione non incide per nulla sui princìpi che sono alla base del disegno di legge del Governo, attualmente all'esame del Senato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

ART. 1.

(Finalità e risorse).

1. La presente legge detta disposizioni per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la condizione abitativa, aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà e in locazione, e incentivando il recupero edilizio, ambientale ed urbano;

b) acquisire e urbanizzare le aree ivi comprese quelle edificate per l'edilizia residenzeiale pubblica nonché adeguare le urbanizzazioni di aree edificate;

c) promuovere la realizzazione di programmi integrati attraverso il coordinamento di operatori pubblici e privati e di risorse finanziarie pubbliche e private.

2. L'apporto finanziario per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è dato da:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

b) i contributi dei lavoratori autonomi, di cui al successivo articolo 9;

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni e dei fondi disponibili da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *f)*;

d) i rientri, i recuperi e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettera *c)* ed *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto degli utilizzi per le finalità di cui all'articolo 25, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)* della legge 8 agosto 1977, n. 513;

e) il contributo dello Stato stabilito con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, per le finalità di cui ai sucessivi articoli 8 e 10.

3. Per gli anni 1989-1991 il contributo dello Stato è fissato in lire 1.450 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nel 1989, 350 miliardi nel 1990 e 1.000 miliardi nel 1991, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando la voce « Anticipazione del nuovo piano decennale di edilizia residenziale pubblica ».

4. I fondi di cui al precedente comma 3 sono destinati: quanto a lire 150 miliardi alle finalità previste nel successivo articolo 16: quanto a lire 850 miliardi ad incremento della disponibilità per i programmi di cui al successivo artico 8: quanto a lire 450 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1990 e 250 miliardi nel 1991, quali limiti di impegno per il finanziamento dei programmi previsti nell'articolo 10.

5. Le quote non impegnate dei limiti di impegno di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificati dalla legge 24 dicembre 1988, n. 541, sono utilizzate con le modalità di cui alla presente legge. La riserva di cui al predetto articolo 22, comma 2, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

6. I fondi residui, disponibili al 31 dicembre 1987 e successivamente al 31 dicembre di ogni anno, a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, sono destinati ai programmi di cui all'articolo 22.

7. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi assistiti da contributo pubblico, compresi quelli straordinari e sperimentali, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può

autorizzare con propri decreti la medesima Sezione ad effettuare giro fondi fra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

8. Un'aliquota pari al 2 per cento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è destinata:

a) ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

b) alla realizzazione di un sistema informativo sull'edilizia residenziale e dell'anagrafe dell'utenza a livello nazionale;

c) alle esigenze residenziali più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

d) alla costituzione e gestione dei prototipi nazionali di laboratorio tipologici e tecnologici.

9. Il CER definisce le quote di risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui al precedente comma 8, determinandone le modalità di affidamento, finanziamento e realizzazione.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge ha lo scopo di definire i presupposti di una politica abitativa che sia parte integrante di iniziative organiche di riqualificazione dell'edificato ed in questo quadro risponda ai fabbisogni che generano tensione abitativa nel rispetto dei principi di equilibrata gestione del territorio e di equità sociale. A tal fine:

a) istituisce al Titolo I un programma sperimentale di riqualificazione urbana per il trienno 1990/92;

b) proroga, per lo stesso periodo, le procedure previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 con le modifiche e integrazioni di cui al Titolo II.

2. Al termine del triennio 1990/92, e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, il Cipe presenta al Parlamento una relazione che, sulla base dei risultati del programma sperimentale, indica le caratteristiche del nuovo programma ordinario da finanziare attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per le politiche urbane, sostitutivo degli attuali contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

1. 15.

Becchi.

All'emendamento Ferrarini 1. 40, al primo comma dell'articolo 1, sostituire le parole 1991, *con le parole* 1992.

0. 1. 40. 1.

Botta.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, le disponibilità esistenti presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle che vi affluiranno fino alla predetta data, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e le procedure della ricordata legge 5 agosto 1978, n. 457, e sue successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui alla presente legge.

1. 40.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

a) migliorare le condizioni abitative aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà ed in locazione;

b) incentivare il recupero edilizio e storico monumentale dei centri storici;

c) incrementare la riqualificazione ambientale ed incrementare i servizi delle aree periferiche.
1. 21.

Donati.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole* e privato in proprietà e.
1. 1.

Ronchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 23.

Donati.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) favorire l'assegnazione di alloggi per particolari categorie sociali quali giovani, anziani, immigrati.
1. 22.

Donati.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da* acquisire *fino a* nonché.
1. 24.

Donati.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 25.

Donati.

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) coordinare le varie forme di agevolazione pubblica per l'accesso alla proprietà dell'alloggio e per l'aumento dell'offerta di abitazioni in locazione, con particolare riferimento alle categorie socialmente protette ed alla cooperazione nel settore edilizio.
1. 2.

Gottardo.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) attuazione delle finalità di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.
1. 28.

Donati.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) assegnare prioritariamente fondi per la realizzazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica economica popolare.
1. 41.

Martuscelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 6.

Ronchi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli assegnatari di alloggi, a proprietà indivisa, costruiti in aree 167, possono nella dichiarazione dei redditi portare in detrazione gli interessi passivi dei mutui garantiti da ipoteca di primo grado.
1. 42.

Martuscelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

7. Un'aliquota pari al 2 per cento delle risorse di cui al presente articolo è

destinato alla concessione ed integrazione dei contributi ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, affinché a carico delle cooperative costituite o da costituire gravi un interesse non superiore al 3,50 per cento per mutuo ed interessi di preammortamento da ammortizzare in 25 anni.

8. Un'aliquota pari al 4 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinato alla concessione di contributi a favore delle cooperative o consorzi, costituiti o da costituire fra coloro che sono o sono stati assoggettati alle ritenute a favore dell'INA-Casa o Gescal per realizzare:

a) case di riposo, centri di recupero, circoli e centri sociali per anziani con annessi e connessi e relativi arredi, attrezzature, infermeria, mensa, giardini, orti, parcheggi, laboratori, teatri e quant'altro necessario per un corretto funzionamento;

b) miniappartamenti con annessi eventuale infermeria, mensa e relative attrezzature, mobili, arredi, da cedere in locazione agli anziani o giovani coppie;

c) locali ad uso comune, campi da gioco, palestre, piscine con relative attrezzature per attività culturali e ricreative, da gestire direttamente;

d) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle case di riposo, ricoveri, centri sociali e di recupero;

e) pertinenze utili o necessarie per assicurare efficienza e funzionalità alle realizzazioni;

f) ristrutturazione di edifici già esistenti per destinarli alle attività di cui alle precedenti lettere *a), b), c), d)* ed *e)*; a carico delle cooperative che realizzeranno i programmi di cui al presente n. 8 graverà un interesse non superiore al 2,50 per cento per mutuo ed interessi di preammortamento da ammortizzare in 25 anni.

Il fatto di aver contribuito alla alimentazione dei Fondi Gescal INA-Casa costituisce, a parità di condizione, diritto di precedenza per usufruire delle realizzazioni fatte con il contributo del presente comma.

9. Le norme di cui all'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai dipendenti dei Corpi speciali dello Stato, ai Vigili del fuoco ed ai dipendenti pubblici e privati, che hanno versato o che verseranno contributi a favore della Gescal o INA-Casa, in servizio ed in quiescenza.

10. Le cooperative costituite dal personale di cui al precedente n. 9, in caso d'indisponibilità di aree, possono realizzare il loro programma edilizio in aree non comprese nei piani di edilizia economica e popolare PEEP.

Alla richiesta di contributo da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici devono allegare la dichiarazione del comune attestante l'indisponibilità di aree nel piano di edilizia economica e popolare ed il preliminare di acquisto del terreno o dell'immobile.

Le cooperative di cui al comma 9 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, per il recupero del patrimonio edilizio previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e da leggi regionali. Alla richiesta di contributo le cooperative devono allegare il preliminare di acquisto.

Per le iniziative di cui ai precedenti commi 10 e 11 il Ministero dei lavori pubblici concede il contributo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In caso d'indisponibilità di fondi emette il decreto di concessione di contributo entro il 30 gennaio del successivo esercizio finanziario.

Le cooperative ed i consorzi di cui sopra possono benficiare dei contributi previsti dall'articolo 7, terzo comma, del

decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare, nell'ambito dell'area assegnata, oltre agli alloggi:

a) un secondo posto macchina o garage per ogni appartamento;

b) locali di uso comune da destinare ad attività culturale e ricreativa;

c) palestre e piscine da gestire direttamente;

d) pertinenze per assicurare efficienza e funzionalità delle realizzazioni. Alla superficie complessiva non residenziale (cantine, scale, muri, garages, cabine, ecc.), ammessa a contributo dalla vigente normativa per l'edilizia popolare, deve essere aggiunta quella del piano piloty, porticati o altri particolari previsti dai singoli piani regolatori, il secondo posto macchina nonché tutte le pertinenze ed accessori previsti dalla legge.

I materiali comunque impiegati nelle opere di urbanizzazione e di costruzione da parte delle cooperative di cui ai precedenti commi e del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, articolo 7, terzo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, sono esenti da tutte le imposte e tasse. Le stesse cooperative godono delle esenzioni delle tasse di bollo, gli atti sono soggetti all'imposta fissa minima di registro, sono esenti da imposta ipotecaria e per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte.

Gli assegnatari degli alloggi a proprietà indivisa possono portare in detrazione al reddito gli interessi passivi dei mutui ipotecari, allegando alla denuncia dei redditi una dichiarazione a firma del presidente della cooperativa dalla quale risulti:

a) che trattasi di alloggio realizzato con il contributo o sovvenzione dello Stato;

b) che il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado;

c) che il socio è in regola con i pagamenti e che la cooperativa ha regolarmente pagato le rate di mutuo;

d) che l'ammontare della quota parte degli interessi passivi è stato attribuito a ciascun socio con il computo dei millesimi spettanti allo stesso;

e) i millesimi e l'ammontare degli interessi passivi attribuiti.

Le disposizioni della presente legge sono applicate anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con le norme dei rispettivi Statuti.

1. 33.

Perrone, Savio, Caccia.

Al comma 7, dopo le parole Il Ministro del tesoro può autorizzare con propri decreti la medesima Sezione ad effettuare giro di fondi fra gli stessi conti correnti *aggiungere le seguenti* solo per fronteggiare situazioni derivanti da calamità naturali o da gravi traumi sociali riconosciuti comunque da apposito decreto governativo.

1. 20.

Leoni.

Al comma 8, sostituire le parole 2 per cento *con le seguenti* 4 per cento.

1. 10.

Gottardo.

Al comma 8, sostituire le parole 2 per cento *con le seguenti* 4 per cento.

1. 12.

Il Governo.

Al comma 8, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i fini di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

1. 27.

Donati.

Sopprimere il comma 9.

1. 26.

Donati.

Al comma 10, aggiungere le parole criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto la voce « Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio » per il recupero di immobili pubblici e privati, residenziali e non, dando la priorità agli interventi localizzati nei comuni ad alto rischio sismico che hanno predisposto i programmi integrati di intervento di cui al successivo articolo 22.

1. 13.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Costituzione di un fondo mutui a tasso zero).

1. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo speciale con gestione autonoma per la cessione di mutui, con restituzione quindicennale sia a rata costante che variabili, senza oneri di interesse per la realizzazione di interventi localizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 22.

2. Alla dotazione finanziaria del fondo si provvede in sede di prima applicazione mediante le disponibilità di contributo inerenti i limiti di impegno non ancora utilizzati e depositati presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti fino al limite di impegno di spesa di lire 3.000 miliardi, nonché mediante i rientri dei mutui concessi ai sensi della presente legge.

3. Negli anni successivi a partire dal 1991 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, compatibilmente con le esigenze di contributo realtive ai programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce ad incrementare o ridurre la dotazione finanziaria del fondo.

4. I mutui sono concessi ai comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari, ovvero a cooperative a proprietà indivisa ed a imprese di costruzioni, nella misura rispettivamente del 100 per cento e del 50 per cento dei limiti di costo periodicamente determinati ai sensi della lettera *n)* dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Le richieste di mutuo di cui al comma 1 sono trasmesse, dagli operatori interessati, al Comitato esecutivo del CER tramite le regioni che provvedono, entro il limite perentorio di sessanta giorni, ad esprimere motivato parere in merito alla congruità e fattibilità del programma integrato e degli interventi proposti.

6. Il Comitato per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed a seguito di istruttoria tecnica, dichiara ammissibili a finanziamento le iniziative proposte. Nell'assegnazione dei mutui lo stesso Comitato tiene conto della data di inoltro della richiesta da parte della regione nonché delle condizioni abitative.

7. Gli alloggi, con esclusione di quelli realizzati da cooperative a proprietà indivisa, sono dati in locazione secondo le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Tutti i soggetti assegnatari devono avere i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata ed è assicurata la priorità a quelli sottoposti a sfratto esecutivo.

8. Con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite condizioni e modalità per il finanziamento del fondo speciale di cui al comma 1 nonché criteri per la gestione dei fondi derivanti dai canoni di locazione e dalle vendite di cui al successivo comma 11 per assicurare il rientro dei mutui concessi.

9. Gli alloggi sono dati in locazione per un periodo di 8 anni.

10. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5, 6, 7 8 e 9.
1. 01.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono abrogati a partire dal 1° giugno 1989. I fondi residui derivanti dall'applicazione del contributo abrogato sono destinati alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata destinati unicamente a lavoratori dipendenti, a pensionati e a disoccupati.
1. 02.

Ronchi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. .1-*bis*. La Cassa Depositi e Prestiti provvede entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge a trasmettere al Ministro dei lavori pubblici un rapporto che evidenzi l'ammontare:

a) dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 35, legge 5 agosto 1978, n. 457, introitati dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989;

b) dei residui passivi giacenti presso la sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnati ad altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

Tale rapporto è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* entro 10 giorni dalla sua trasmissione al Ministro.

Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) provvede a verificare entro e non oltre i 30 giorni l'avvenuto versamento dei contributi di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989, da parte degli Enti percettori alla Cassa depositi e prestiti.

Il CER provvede inoltre ad accertare per il medesimo lasso di tempo, entro la stessa data e di concerto con gli Enti percettori, l'ammontare della presunta evasione dei contributi di cui sopra da parte dei datori di lavoro.

Il Comitato per l'edizilia residenziale con proprio decreto provvede entro 15 giorni dallo stanziamento di cui al precedente articolo 3, e comunque mensilmente per i contributi ex Gescal, di cui al precedente articolo 2 recuperati dagli Enti percettori, alla ripartizione di tali fondi alle Regioni per finanziare gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1978, n. 457.

Dal 30 giugno 1989 è abrogata la trattenuta di cui al primo comma lettera *a)* articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
1. 03.

Ronchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Ambito di applicazione).

1. Il programma sperimentale si attua mediante piani di riqualificazione urbana nelle città capoluogo di regione con una popolazione residente superiore, al 31 dicembre 1988, a 200 mila abitanti e quindi nei comuni di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.
1. 019

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.
(Risorse finanziarie).

1. Alla copertura finanziaria del programma sperimentale si provvede con lire 3.000 miliardi, provenienti dalle disponibilità sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa depositi e prestiti, relative ai programmi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi di cui al comma 1 sono così destinati:

a) lire 250 miliardi a ciascuna delle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo;

b) lire 150 miliardi per ciascuna delle città di Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Bari e Cagliari;

c) la rimanente quota di lire 600 miliardi è assegnata dal Cipe ai piani di riqualificazione urbana più aderenti alle finalità ed ai criteri della presente legge secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7, comma 2.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo coprono:

a) le spese di progettazione urbanistica ed edilizia sostenute dai comuni, inclusi gli oneri derivanti dai necessari rilievi aerofotografici e topografici, nonché quelle relative alla redazione dei progetti di fattibilità finanziaria di cui al successivo articolo 6;

b) le spese per l'acquisizione pubblica degli immobili necessari all'attuazione del piano;

c) le spese per la realizzazione delle parti del piano che in base all'intesa operativa di cui all'articolo 5 sono di competenza dell'amministrazione comunale.

1. 020.

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Il piano di riqualificazione urbana).

1. Il piano di riqualificazione urbana è uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, finalizzato al superamento delle condizioni di degrado urbanistico edilizio nonché socio-economica di ambiti unitariamente definiti, attraverso interventi di rivitalizzazione e riqualificazione con la concorrenza di finanziamenti pubblici e privati. Gli interventi devono prevedere la massima integrazione di funzioni nonché la ristrutturazione, l'adeguamento e l'inserimento di servizi di scala urbana e locale.

2. La delimitazione degli ambiti di intervento deve essere significativa ai fini della realizzazione di più ampi processi di riqualificazione e interessa aree con differenziato fabbisogno di riqualificazione derivante sia dalla compresenza di più funzioni, residenziali, produttive, terziarie e di servizio, sia dalla compresenza di aree libere ed edificate con densità e in periodo diversi, zone di interesse storico, quartieri moderni e contemporanei di edilizia pubblica e privata. Tutto ciò al fine di consentire la sperimentazione di diverse modalità di intervento.

1. 021.

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Protocollo d'intesa).

1. Il comune, in funzione dell'attuazione del piano di riqualificazione, promuove, dopo la redazione del piano par-

ticolareggiato di massima, un protocollo d'intesa con i soggetti pubblici, eventualmente già tra loro coordinati per effetto di specifici accordi di programma, e privati interessi. Nell'ambito del protocollo d'intesa sono definiti i contenuti dei singoli e specifici accordi convenzionali necessari alla realizzazione degli interventi.

1. 022.

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Elaborati del piano di riqualificazione).

1. Il piano particolareggiato di massima è costituito da:

tavole di inquadramento urbanistico che evidenzino le relazioni fra l'ambito di intervento ed il contesto urbano (scala 1:4000);

tavole relative allo stato di fatto, alla destinazione di piano, alla proprietà degli immobili ed al loro stato di manutenzione nonché alle destinazioni e modalità d'uso (scala 1:2000);

tavole di progetto con l'indicazione degli edifici da recuperare, da sostituire o da edificare *ex novo*, delle relative destinazioni funzionali, nonché degli interventi e delle aree di uso pubblico e di uso privato (scala da 1:2000 a 1:500);

relazione contenente le indicazioni quantitative e le motivazioni delle scelte progettuali, in aderenza ai princìpi della presente legge.

2. Il progetto di fattibilità finanziaria dovrà contenere:

il computo analitico dei costi attualizzati degli interventi in relazione alla durata complessiva del piano;

la ripartizione dei costi fra i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del piano;

gli atti convenzionali fra il comune ed i singoli operatori con le reciproche assunzioni di impegno e le forme di controllo dell'ente pubblico;

le scadenze e le fasi per la completa attuazione del piano;

il bilancio finanziario degli interventi e la valutazione della loro convenienza sia sotto il profilo del contenimento della spesa, sia sotto quello dei risultati in termini di qualità urbana e di riduzione del disagio economico-sociale.

3. Il tasso utilizzato per attualizzare costi e benefici è il tasso di sconto ufficiale.

1. 023.

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Procedure).

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i comuni interessati presentano al Cipe i piani particolareggiati di massima, corredati dai relativi progetti di fattibilità e da un parere formulato dalla regione di appartenenza, pena la decadenza dei finanziamenti.

2. Entro i successivi due mesi il Cipe decide in merito all'approvazione, esclusivamente ai fini della presente legge, e contemporaneamente provvede alla ripartizione dei fondi di cui alla lettera *c)* del comma 2 del precedente articolo 3.

3. I comuni completano la progettazione urbanistica ed i piani particolareggiati e di esecuzione sono adottati ed approvati con le procedure vigenti.

4. I comuni acquisiscono gli immobili necessari alla realizzazione degli interventi e rilanciano le concessioni ad edificare per blocchi di interventi in riferi-

mento alle previsioni di attuazione contenute nel progetto di fattibilità. A tal fine i comuni istituiscono apposite commissioni comprensive di tutte le competenze necessarie per la più rapida acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni.
1. 024.

Becchi.

Aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(Strutture di controllo e gestione).

1. Per il controllo dell'attuazione dei piani di riqualificazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio composto da 10 funzionari tecnici e 10 amministrativi della carriera dirigenziale, nominati pariteticamente dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le aree urbane nell'ambito delle rispettive amministrazioni. Compito dell'ufficio è anche l'acquisizione degli elementi necessari alla predisposizione della realizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per la gestione dell'attuazione dei singoli piani di riqualificazione, ogni comune istituisce uno speciale ufficio tecnico.
1. 025.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

I contributi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono abrogati a partire dal 1° giugno 1990.

I fondi residui derivanti dall'applicazione del contributo abrogato sono destinati unicamente a lavoratori dipendenti, a pensionati e a disoccupati.
1. 015.

Ronchi e Tamino.

LUIGI BULLERI. Intervengo per confermare la posizione del mio gruppo, sostenuta concretamente in una proposta che è alla base del testo proposto dal relatore. Confermo altresì la necessità che la Commissione licenzi un provvedimento « ponte », il quale deve contenere alcuni precisi obiettivi.

Inoltre, condividiamo la proposta del relatore di non comprendere nel testo al nostro esame la parte generale di riforma e di modifica della legge n. 457 del 1978; in particolare siamo favorevoli all'eliminazione di quella parte normativa riguardante il piano di emergenza, che per altro non abbiamo mai condiviso. Pertanto mi dichiaro favorevole alla preannunciata proposta del relatore di operare uno snellimento del testo unificato, poiché questo ci consentirà, tra l'altro, di raccordare il piano decennale ad un ipotetico programma per l'edilizia residenziale abitativa.

Per quanto riguarda alcuni nostri emendamenti, devo precisare che, dopo un confronto con il relatore, abbiamo deciso di ritirarli.

Il problema che si pone oggi è quello di chiarire quale obiettivo ci proponiamo di raggiungere con l'approvazione di questo provvedimento; dal nostro punto di vista, è indispensabile avviare un programma di recupero e di miglioramento delle strutture abitative, attraverso nuove costruzioni ed il recupero di quelle esistenti. Allo stesso tempo, mediante i cosiddetti piani integrati, dobbiamo arrivare a facilitare detto recupero, affrontando la questione dell'emergenza sociale e quella di una quantificazione degli affitti.

Rispetto al 5 aprile 1989 oggi ci troviamo di fronte alla drammatizzazione del problema degli extracomunitari, che non può essere risolto soltanto attraverso i centri di prima accoglienza. Si sono aggravati inoltre il problema degli sfratti

e quello degli anziani, rispetto ai quali dobbiamo capire in che modo la realizzazione di un programma può realmente avviarli a soluzione. Quindi, da questo punto di vista è necessario introdurre anche quelle modificazioni alle norme che finora hanno reso più difficile l'attuazione di programmi. Si capisce che se dobbiamo lavorare esclusivamente secondo il disposto di cui alla legge n. 457, possiamo realizzare un programma straordinario con delibere CIPE su proposta del CER; se andiamo ad un provvedimento di legge, dobbiamo cambiare qualcosa.

Poniamo i problemi del contributo parziale, delle norme di erogazione del fondo di solidarietà.

In realtà, siamo un po' preoccupati, non sappiamo che fine abbia fatto l'articolo 17 di quel provvedimento sull'ordine pubblico che trasferiva mille miliardi, di cui 50 destinati all'edilizia convenzionata del 1990 e 950 di *ex* contributi GESCAL per la mobilità dei dipendenti pubblici. Se quel provvedimento si impone, si impone per ragioni specifiche, avvalendosi di contributi specifici.

Questa è la mia preoccupazione: noi impostiamo questo piano con determinate caratteristiche (nel merito abbiamo presentato numerosi importanti emendamenti), ma effettivamente di quali risorse disponiamo ? So che il CIPE ha deliberato e sta deliberando la ripartizione del biennio GESCAL 1990-1991; quindi questa parte di contribuzione non esiste. Vi sono provvedimenti come quelli che richiamavo, si prevede che per il disegno di legge sugli IACP si utilizzino i fondi in questione. Vorremmo ricevere su tale punto qualche chiarimento.

ANNA DONATI. Il mio quesito è assai simile a quello posto dall'onorevole Bulleri.

L'articolo 1 molto esplicitamente parla di un provvedimento provvisorio in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di edilizia residenziale.

Per un'esatta e corretta interpretazione della legge, sarebbe importante appurare se veramente stiamo parlando di un provvedimento della durata di due-tre anni, a seconda dell'entità dei fondi GESCAL effettivamente utilizzati, anche sulla base della distribuzione degli stessi che il CIPE può deliberare senza bisogno di alcuna disposizione normativa.

Una cosa è ragionare nell'ordine di due o tre anni, ricercare soluzioni fondate su una certa disponibilità finanziaria, nonché meccanismi procedurali che possono essere accelerati; altra cosa è introdurre – pur senza affermarlo esplicitamente – norme e procedure che avranno una validità anche decennale e saranno dunque connesse all'approvazione di altre leggi, di cui al momento non conosciamo la natura. In tal caso, il provvedimento anticipa in qualche modo determinate procedure, sebbene non sia significativo dal punto di vista finanziario, data la ripartizione dei fondi che sta per essere attuata.

Se il provvedimento avesse una durata decennale, lo vorrei discutere in maniera più approfondita; in tale caso muterebbe completamente l'ottica rispetto ad una legge della durata di due anni volta a risolvere determinate emergenze, in merito alle quali in ogni caso siamo interessati ad offire il nostro contributo.

Credo che il punto costituisca un'importante premessa dell'intera discussione, tale da influenzare il nostro lavoro; sarebbe dunque necessario un chiarimento sull'aspetto da me evidenziato.

GUIDO D'ANGELO. Ritengo che, dopo aver tanto discusso, dovremmo cercare di passare il più rapidamente possibile all'esame dell'articolato.

In merito alla questione della durata, affermammo a suo tempo la decisa volontà di arrivare ad una legislazione più approfondita ed ampia, sostenemmo che alcune norme sembrano in questo momento opportune a tempo indeterminato, mentre altre richiederanno una nuova trattazione. Arrivammo alla conclusione che sul piano della tecnica legislativa non era opportuno porre termini precisi di vigenza, perché ciò poteva determinare situazioni di vuoto legislativo. L'entrata

in vigore della presente disciplina, sebbene di rilevanza modesta dal punto di vista giuridico, assume un significato politico, in quanto indica la volontà di arrivare ad una nuova legislazione.

Direi dunque che, con riferimento all'emendamento Ferrarini 1.40, sarebbe opportuno eliminare un termine preciso di vigenza delle norme e dopo le parole « disponibilità esistenti » aggiungere l'espressione « o che affluiranno » presso la sezione autonoma. Ritengo infatti che dovremmo cercare di scindere i due momenti sul testo.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Desidero puntualizzare brevemente il carattere transitorio della presente legge che viene approvata in attesa della nuova disciplina organica. Nel momento in cui approviamo un simile testo, lo dobbiamo strutturare in maniera tale da « reggere » per un certo periodo di tempo, dal momento che non sappiamo quando si giungerà ad una nuova legislazione.

Nel merito dell'articolato, concordo sul suggerimento espresso, in ordine al quale del resto avevamo concordato nelle precedenti sedute; si può dunque togliere il limite espresso nelle parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1992 » e modificare l'espressione successiva nel seguente modo: « le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ». Pertanto, facendomi carico di alcune istanze contenute negli emendamenti presentati all'articolo 1, propongo una nuova formulazione del mio emendamento 1.40, interamente sostitutivo dell'articolo 1, di cui preannuncio la presentazione; nel contempo invito i colleghi a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(.....).

1. Sino all'etrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate le spese per le finalità e con le modalità e procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge.

1. 40.

Ferrarini.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Becchi è assente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 1.15.

LUIGI BULLERI. Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti da me presentati e riferiti all'articolo 1; dichiaro altresì di astenermi dalla votazione dell'emendamento del relatore 1.40.

PRESIDENTE. Dichiaro di ritirare il mio subemendamento 0.1.40.1.

Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.40, da me poc'anzi letto, comporta una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Pertanto, risultano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 1.01.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi Ronchi 1.02, 1.03 e 1.05 e Becchi 1.019, 1.020, 1.021, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025.

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Competenze del CIPE).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1975, n. 382 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessari per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio e Boselli.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 5.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Contenuti del piano).

1. A partire dal 1990 è attuato un piano triennale di edilizia residenziale riguardante:

a) l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree destinate agli insediamenti residenziali di cui al presente titolo, nonché il completamento delle urbanizzazioni e la riqualificazione dei piani delle zone ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 gia attuati;

b) interventi di edilizia sovvenzionata diretti al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici e alla costruzione di abitazioni;

c) interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti al recupero del patrimonio esistente e alla costruzione di nuove abitazioni solo se comprese negli interventi di recupero urbano ai sensi del successivo articolo 3.

2. Il piano, nell'indicare, quantificare e localizzare le risorse finanziarie e creditizie di cui al successivo articolo 11, destina una quota non inferiore al 50 per cento dei fondi disponibili a:

a) interventi di adeguamento delle urbanizzazioni e di riqualificazione urbanistica di quartieri realizzati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei volumi non residenziali ad esso funzionali;

c) opere di consolidamento, in particolare nei comuni dichiarati sismici, di immobili di proprietari riuniti in cooperativa;

d) interventi di riqualificazione delle parti comuni di edifici residenziali di proprietari riuniti in cooperativa;

e) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

3. La restante parte dei fondi è destinata alla nuova edificazione con priorità per:

a) l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree destinate agli insediamenti di cui alla presente legge;

b) l'edilizia sovvenzionata a canone sociale estendendo agli immigrati extracomunitari la disciplina prevista per quelli comunitari dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 maggio 1987, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1987.

2. 3.

Becchi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.
(Competenze del CIPE).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessari per il perseguimento delle finalità della presente legge.
2. 4.

Botta.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-*bis*.

(Consulta per la casa).

1. È istituita presso il Ministero dei lavori pubblici la Consulta per la casa con compiti consultivi sugli aspetti sociali, economici-finanziari e giuridici dell'edilizia residenziale.

2. La consulta è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composta da:

1) quattro rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della providenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell'interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante del Ministro per le aree urbane;

14) un rappresentante del Ministro dell'ambiente;

15) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;

16) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla conferenza permamente di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

17) i rappresentanti degli enti ed associazioni comunque interessati all'edilizia residenziale aventi maggiore rappresentatività a livello nazionale.

3. Fanno, altresì, parte della Consulta dieci esperti scelti dal Ministro dei lavori pubblici, tra gli iscritti all'albo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 8, comma 1.

4. La Consulta è costituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica tre anni. Con lo stesso decreto sono individuati gli enti e le associazioni di cui

al comma 2, punto 17, e viene fissato il numero dei rispettivi rappresentanti.
2. 01.

D'Alia.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Con il mio emendamento 2.5 propongo di sopprimere l'articolo 2 del testo unificato; nel contempo, invito i proponenti a ritirare tutti i loro emendamenti.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole agli identici emendamenti Bulleri 2.1 e Ferrarini 2.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 2.1 e 2.5.
(Sono approvati).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.
Risultano altresì preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo all'articolo aggiuntivo D'Alia 2.01.
Poiché l'onorevole D'Alia è assente, si intende che vi abbia rinunciato.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Competenze del CER).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, previa delibera dello stesso comitato, propone al CIPE:

a) i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate, e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

b) la ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

d) la revisione periodica dei limiti massimi dei costi ammissibili per gli interventi e dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge;

e) la revisione dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo parziale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT e l'aggiornamento dell'ammontare massimo dei contributi;

f) la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con investimenti diretti.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi assistiti da contributo pubblico.
3. Il Comitato per l'edilizia residenziale:

a) determina le modalità di erogazione dei flussi finanziari;
b) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

c) promuove e coordina a livello nazionale la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari comunque fruenti del contributo dello Stato;

d) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

e) predispone una relazione annuale sull'andamento del settore edilizio, nello stato di attuazione degli interventi di

edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica.

4. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)* della presente legge.

5. Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del Presidente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3. 4.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

Sopprimerlo.

3. 30.

Ferrarini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Procedure).

1. Per la definizione delle procedure, delle competenze e dei termini per la formazione del piano triennale nonché per la sua gestione finanziaria ed attuativa si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo che per le procedure modificate espressamente con la presente legge.

2. Il Cipe, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Cer, ripartisce fra le regioni entro trenta giorni dall'approvazione di cui all'articolo 11. Le regioni entro sessanta giorni dalla ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al Cer i propri programmi. Decorsi i termini predetti, le somme non destinate sono automaticamente revocate e rilocalizzate dal Cer in altre regioni con le procedure di cui al presente comma.

3. La garanzia dello Stato concessa agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle condizioni e nei modi di cui agli articoli 10-*ter* della legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni, deve intendersi subito operante a richiesta degli enti mutuati in caso di insolvenza dei mutuatari e comporta il pagamento del credito degli enti stessi per rate insolute, interessi di mora, capitale residuo ed accessori, ancorché l'istituto di credito mutuante abbia iscritto per la concessione del mutuo ipoteca ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Per il rilascio della concessione edilizia agli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

3. 31.

Becchi.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Fondi per gli interventi).

1. Alla copertura finanziaria del piano triennale si provvede mediante le somme trasferite alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comprendente:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il triennio 1990-1992;

b) l'importo iscritto nel fondo speciale di cui alla tabella b, rubrica Ministero del tesoro, voce « anticipazione del nuovo programma di edilizia residenziale pubblica », nella legge 27 dicembre 1989, n. 407 (Legge finanziaria 1990), rispettivamente per lire 350 miliardi per il 1991 e per lire 668 miliardi per il 1992;

c) i rientri, i recuperi e le altre entrate previste dall'articolo 15, lettere *e)* e *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto degli utilizzi per le finalità di cui all'articolo 25, comma 3, lettere *b), c)* ed *e)* della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) le disponibilità su limiti di impegno esistenti presso la cassa depositi e prestiti relative ai programmi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per la quota eccedente la somma di lire 3.000 miliardi di cui all'articolo 3.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
3. 18.

Becchi.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole* la cui messa a disposizione può avvenire allorquando le regioni stesse hanno comunicato al CER la quantificazione delle risorse finanziarie di cui al punto *d),* comma 2, dell'articolo 1.
3. 2.

Rocelli.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere le seguenti parole* la cui messa a disposizione può avvenire allorquando le regioni stesse hanno comunicato al CER la quantificazione delle risorse finanziarie di cui al punto *d),* comma 2, del precedente articolo 1 e la relativa utilizzazione.
3. 3.

Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

individua particolari categorie sociali cui destinare gli alloggi da realizzare ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
3. 15.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, lettera e), *dopo la parola* revisione *inserire la parola* biennale.
3. 8.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 22.

Leoni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) la quota minima degli incrementi delle riserve delle imprese di assicurazione e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti.
3. 9.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché da Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio ovvero con investimenti diretti.
3. 10.

Fornasari.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi dispo-

nibili degli istituti ed enti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con investimenti diretti, nonché da Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.
3. 16.

Botta, Ferrarini.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole* settore edilizio *sostituire la parola* nello *con la seguente* sullo.
3. 17.

Botta, Ferrarini.

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

f) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi.
3. 11.

Il Governo.

Sopprimere il comma 4.
3. 19.

Leoni.

Al comma 4, sostituire la parola 2 *con la seguente* 8.
3. 12.

Rocelli.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti interamenti soppressivi dell'articolo, Boselli ed altri 3.4 e Ferrarini 3.30, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli altri emendamenti all'articolo 3 sono pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.
(Competenze delle Regioni).

1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) programmare e ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento, con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, nonché determina la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili nonché a programmi integrati di cui all'articolo 22;

b) programmare l'utilizzazione dei proventi e dei rientri contabilizzati dagli IACP e da Comuni nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513, autorizzando la disponibilità dei fondi stessi da parte di ciascun ente che li ha raccolti;

c) disporre la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

d) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

e) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque

fruenti di contributo definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

f) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

g) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi:

d) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

4. 20.

Ferrarini.

Al comma 1, prima della lettera a), *aggiungere la seguente lettera:*

a) compiere nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, e comunque entro il termine massimo di un anno dalla data di approvazione della presente legge, una valutazione del fabbisogno abitativo decennale di interventi di recupero e di nuova edificazione, tenendo conto: della popolazione realmente presente, del movimento demografico e migratorio passato e atteso, degli effettivi modi d'uso del patrimonio abitativo; dell'entità del patrimonio residenziale degradato e riutilizzabile; della condizione di degrado del patrimonio residenziale compreso nei centri storici e di quello comunque di valore storico e artistico; della disponibilità di aree edificabili residue, del corrispondente fabbisogno futuro o pregresso di aree libere per la soddisfazione degli standard urbanistici, e della possibilità di ristrutturazione edilizia e urbanistica di aree edificate non più utilizzate o in parziale dismissione.

4. 11.

Ronchi, Tamino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

Programmare e ripartire gli interventi per ambiti territoriali omogenei di norma sovracomunali che comporteranno sia l'acquisizione di nuove aree sia interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Detti interventi dobranno essere subordinati al piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e sue modificazioni ed integrazioni.

4. 7.

Leoni.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* nonché determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili nonché a programmi integrati di cui all'articolo 22, *con le seguenti* Nell'ambito degli interventi di cui al titolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli intrerventi di edilizia sovvenzionata e agevolata diretti al recupero del patrimonio edilizio eistente oltre agli interventi destinati all'acquisizione e

al recupero di immobili da parte dei comuni all'interno di aree ricadenti nella determinazione dei centri storici, dovranno assorbire complessivamente il 60 per cento delle risorse disponibili.
4. 2.

Bassanini, Cederna.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* ai fabbisogni di cui alla precedente lettera *a)* ed in misura comunque non inferiore al 15 per cento, *con le seguenti* all'entità territoriale delle zone di recupero, come definite al successivo articolo 30 e comunque in misura non inferiore al 50 per cento.
4. 1.

Filippini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 15 per cento *con le seguenti* 70 per cento.
4. 10.

Donati.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole* 15 per cento *con le seguenti* 50 per cento.
4. 8.

Donati.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola* 15 *con la seguente* 50.
4. 12.

Ronchi, Tamino.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole* nonché a programmi integrati di cui all'articolo 22.
4. 9.

Donati.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

ripartire gli interventi per ambiti, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti, di norma comunali. All'interno di ogni comune la quota dei fondi sarà ripartita rispettando la percentuale del 60 per cento destinata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come indicati nel comma precedente. La regione, scaduto un anno dall'avvenuta ripartizione, sottrae la quota destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente a quei comuni che non abbiano provveduto ad assegnare i fondi agli aventi diritto. Le somme così recuperate verranno nuovamente ripartite tra quei comuni che avranno invece espletato le formalità di assegnazione delle quote loro attribuite.
4. 3.

Bassanini, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

aggiornare i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale.
4. 6.

Ronchi.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono favorevole all'emendamento Ferrarini 4.20, interamente soppressivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli altri emendamenti all'articolo 4 sono pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Gestione finanziaria).

1. Per la gestione finanziaria di cui alla presente legge si applicano le dispo-

sizioni del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

L'onorevole Ferrarini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.
5. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5 di cui l'onorevole Ferrarini ha chiesto la soppressione.
(È respinto).

L'articolo 5 si intende pertanto soppresso.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Procedure di attuazione).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, ripartisce fra le regioni i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge entro 60 giorni dalla loro disponibilità.
2. Le regioni, entro 180 giorni dalla ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al precedente comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli IACP e gli operatori del settore a presentare entro 60 giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da effettuarsi nell'ambito territoriale della regione inadempiente.
4. Entro i successivi 60 giorni, il Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuitele.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine del comma 4 sono automaticamente revocate e portate ad incremento delle disponibilità di cui al precedente articolo 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, a localizzare gli interventi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiutivi:

Sopprimere l'articolo 6.
6. 1.

Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

Sopprimere l'articolo 6.
6. 20.

Ferrarini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Le regioni entro un anno dall'approvazione della presente legge provvederanno alla formazione dei propri programmi che vengono sottoposti ad approvazione del Consiglio regionale e comunque sempre subordinati ai piani di coordinamento territoriali, di cui la regione deve essere dotata e li trasmette al CER.
6. 13.

Leoni.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole loro disponibilità *con le seguenti* comunicazione della suindicata proposta.
6. 11.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le parole loro disponibilità *con le seguenti* comunicazione della suindicata proposta.
6. 3.

Rocelli.

Sostituire il comma 2 con il comma 1 del testo unificato.
6. 14.

Leoni.

Al comma 2, sostituire le parole entro 180 giorni dalla ripartizione dei fondi *con le seguenti* entro 90 giorni dalla comunicazione della ripartizione dei fondi.
6. 12.

Botta, Ferrarini.

Al comma 2, dopo le parole 180 giorni dalla *inserire le parole* comunicazione della.
6. 5.

Rocelli.

Sopprimere il comma 3.
6. 19.

Donati.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Qualora la regione non provveda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge a trasmettere al CER i propri programmi, il CER stesso concede altri 180 giorni per la presentazione stessa.

Scaduti i 180 giorni di proroga concessi dal CER il diritto della regione al finanziamento dei propri programmi decade, ritenuto che la regione stessa non reputa necessari gli interventi di cui alla presente legge.
6. 15.

Leoni.

Sopprimere il comma 4.
6. 16.

Leoni.

Al comma 5, sostituire la parola autenticamente *con la parola* automaticamente.
6. 7.

Rocelli.

Sopprimere il comma 6.
6. 17.

Leoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

7. Nell'ambito dei fondi assegnati dal CIPE al recupero dell'edilizia esistente, una quota non superiore al 3 per cento viene assegnata alle competenti Soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali per i compiti di controllo, di coordinamento e di studio di cui al successivo articolo 28-*terdecies*.
6. 8.

Bassanini, Cederna.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo:

ART. 6-*bis*.
(Programmazione comunale).

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge i comuni, anche riuniti in consorzio, provvedono:

a) alla valutazione del fabbisogno abitativo decennale tenendo conto dell'andamento demografico e migratorio;

b) al censimento del patrimonio edilizio degradato o inutilizzato;

c) alla valutazione delle necessità di nuova edificazione tenendo conto del fabbisogno soddisfabile attraverso il pieno utilizzo del patrimonio esistente;

d) alla valutazione delle quote di edilizia sovvenzionata, convenzionata o libera necessaria in relazione alla composizione del fabbisogno e alle quote di edilizia in locazione e in proprietà.

Entro i successivi sei mesi i comuni:

predispongono un piano per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo comprendente eventuali nuove edificazioni ed il recupero pubblico degli edifici degradati e inutilizzati;

un piano di acquisizione di immobili esistenti e non utilizzati;

un piano di locazione di immobili di proprietà di enti pubblici da assegnare in sublocazione.

I piani così formulati sono approvati dalla regione. In caso di inadempienze le regioni elaborano e approvano i piani.

A partire dal secondo anno dall'approvazione della presente legge i contributi di cui alla presente normativa sono attribuibili solo a interventi compresi nel piano per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

6. 01.

Ronchi.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo parere favorevole agli identici emendamenti Boselli 6.1 e Ferrarini 6.20 soppressivi dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 6.1 e 6.20, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ronchi 6.01.

Poiché l'onorevole Ronchi è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Contributi).

1. La realizzazione o il recupero di abitazioni può essere assistito da contributi a integrale o parziale copertura del costo di intervento stabilito dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d).*

L'onorevole Ada Becchi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

L'onorevole Ferrarini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7 di cui gli onorevoli Becchi e Ferrarini hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Contributo integrale).

1. La concessione del contributo integrale e la realizzazione degli interventi e le assegnazioni degli alloggi realizzati sono disciplinate dalle disposizioni sull'edilizia sovvenzionata.

2. Il contributo integrale è concesso agli Istituti autonomi case popolari e ai comuni e loro consorzi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 3.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 4.

Ferrarini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo integrale è concesso, per la realizzazione di abitazioni da assegnare in locazione o in godimento agli IACP ai comuni e loro consorzi, nonché nell'ambito dei programmi inte-

grati di cui all'articolo 22 alle cooperative edilizie e loro consorzi.

8. 1.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Una quota non inferiore al 50 per cento del contributo va destinata alla realizzazione di piani di recupero pubblici.

8. 2.

Ronchi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Abitazioni per i lavoratori agricoli).

1. Al fine di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori agricoli dipendenti è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi, a richiesta, dagli istituti di credito, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per gli interventi di manutènzione, restauro e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per la costruzione o per l'ampliamento di immobili ad uso di abitazione per i lavoratori agricoli.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti di credito per un importo massimo di lire 100 milioni e con durata non superiore agli anni 20.

3. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 5 per cento.

4. Il Comitato per l'edilizia residenziale provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo.

5. I lavoratori agricoli, anche singolarmente, possono presentare domanda alla regione di esecuzione direttta degli interventi di cui al comma 1 o di costruzione diretta.

6. La regione assegna al richiedente il valore corrispondente dell'immobile o del costo degli interventi secondo i criteri stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale.

7. Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione secondo l'indicazione degli aventi titolo.

8. Il prezzo del riscatto va calcolato secondo i criteri indicati dal Comitato di cui al comma 6.

9. Si applicano in quanto compatibili le norme statali e regionali concernenti l'edilizia rurale.

8. 01.

Gottardo, Cerutti, Noci, Strada, Martuscelli, Torchio, Zaniboni.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Becchi 8.3 e Ferrarini 8.4 soppressivi dell'intero articolo.

(Sono approvati).

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 8.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Gottardo ed altri 8.01.

SETTIMO GOTTARDO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 8.01.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Accesso dei lavoratori autonomi all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata).

1. I lavoratori autonomi in possesso dei requisiti prescritti possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi a contributo integrale a condizione che abbiano versato, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, i contributi, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per un importo pari all'1,05 per cento del reddito derivante da lavoro autonomo annualmente dichiarato.

2. I bandi per i quali non sia stata ancora pubblicata alla data di entrata in vigore della presente legge la relativa graduatoria o sono in corso le relative assegnazioni, si intendono integrati con la disposizione del comma 1.

3. In sede di prima applicazione, la condizione di cui al comma 1 si considera avverata anche con versamento, in una unica soluzione, dei contributi di un quinquennio, commisurato al reddito dichiarato nell'anno precedente alla domanda di partecipazione al bando.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al comma 1 è dovuto dai lavoratori autonomi già utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dandone prova documentale di volta in volta, a pena di decadenza dall'assegnazione.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità dei versamenti dei contributi di cui al presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.
9. 5.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 9.
9. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 9.
9. 2.
Boselli, Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

Sopprimere l'articolo 9.
9. 6.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le parole nel quinquennio precedente *con le seguenti* negli anni precedenti.
9. 3.

Botta, Ferrarini.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Becchi 9.5, Ronchi 9.1, Boselli ed altri 9.2 e Ferrarini 9.6, soppressivi dell'intero articolo.

(Sono approvati).

L'emendamento Botta e Ferrarini 9.3 è pertanto precluso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Contributo parziale).

1. La concessione del contributo parziale e la realizzazione dell'intervento sono disciplinati dalla presente legge. Il contributo copre parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER.

2. I contributi sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero come definito dal successivo articolo 12 e per gli interventi destinati alla locazione, ai sensi degli articoli 14 e 15.

3. I valori del contributo sono stabiliti ed aggiornati dal CIPE, su proposta del CER, in funzione del reddito dei beneficiari e degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

4. Il contributo è concesso dalla regione a parità di valore attuale in un massimo di 13 annualità costanti, nei limiti delle disponibilità ad essa attribuite dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno antorizzato a carico dello Stato.

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio nonché gli altri istituti di credito sono tenuti a concedere, anche in pendenza dei procedimenti di esproprio, prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da contributo parziale, finanziamenti a tasso, sia costante che variabile, o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso, il contributo pubblico, concesso ai beneficiari può essere ceduto pro-solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al precedente comma, finché non acquisterà efficacia l'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982,

n. 94, usufruiscono della garanzia dello Stato, per capitale ed interessi, ivi compresi quelli di mora, sulle rate scadute, che si avvale delle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637. La predetta garanzia non potrà essere fatta valere dagli enti mutuanti prima di dodici mesi dal verificarsi dell'insolvenza, mentre la relativa liquidazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla richiesta medesima, con l'obbligo, da parte degli enti mutuanti stessi, di rimborsare l'importo erogato, entro i successivi tre anni, con gli interessi legali.

7. il decreto di concessione di contributo a richiesta del beneficiario è scontabile dagli istituti a sezioni di credito al valore attuale alle condizioni previste dalla convenzione di cui al successivo comma 10.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito, il contributo pubblico è erogato anche in fase di pre-ammortamento, comunque per un periodo non superiore a quattro anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite al precedente comma 3.

9. Gli interventi di edilizia agevolata attivati in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, se ancora non pervenuti alla fase di concessione del contributo, possono essere agevolati con il contributo di cui al presente articolo in alternativa ai contributi in conto interessi, nei limiti delle disponibilità già attribuite alle regioni.

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro del tesoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 13.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 10.

10. 40.

Donati.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Contributi di edilizia agevolata).

1. I contributi di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definito dal successivo articolo 3, e per quelli destinati alla locazione ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.

2. I valori dei predetti contributi sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

3. I contributi sono concessi anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi dell'articolo 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale in un massimo di 13 annualità, costanti, nei limiti delle disponibilità attribuite alle regioni dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attuazione delle annualità è effettuato ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione del contribto a favore dell'operatore.

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio nonché gli altri istituti di credito sono tenuti a concedere, anche in pendenza dei procedimenti di esproprio prioritariamente ai programmi

edilizi assistiti da contributo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai benficiari può essere ceduto pro-solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

6. La garanzia dello Stato agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esprorio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle condizioni e nei modi di cui agli articoli 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 16 ottobre 1975, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi operante, fino a concorrenza dell'importo di lire 10 miliardi ogni anno, a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari, non riconducibili a mero ritardo. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato esecutivo del CER. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il decreto di concessione di contributo a richiesta del beneficiario è scontabile dagli istituti e sezioni di credito al valore attuale alle condizioni previste dalla convenzione di cui al successivo comma 9.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito il contributo pubblico è erogato anche in fase di pre-'ammortamento, comunque per un periodo non superiore a quattro anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite al precedente comma 3.

9. Gli interventi di edilizia agevolata attivati in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, se ancora non pervenuti, possono essere agevolati con il contributo pubblico di cui ai precedenti commi in alternativa ai contributi in conto interessi, nei limiti delle disponibilità già attribuite alle regioni.

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 30.

Ferrarini.

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo e per quelli destinati alla locazione ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.

0. 10. 30. 1.

Donati.

All'emendamento 10. 30, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I valori dei contributi sono stabiliti ed aggiornati dal CIPE su proposta del CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione alla locazione ed al godimento o alla proprietà degli interventi ammessi al contributo ai sensi della presente legge.

0. 10. 30. 4.

Bulleri, Bonfatti Paini.

All'emendamento 10. 30, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contributi possono essere erogati a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di 20 annualità anche di importo differenziato comprendenti la fase di preammortamento di cui al successivo comma 8, nei limiti delle

disponibilità ad essa attribuita dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite venticinquennale di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie accertato dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso di riferimento in vigore al momento dell'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.

0. 10. 30. 5.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'emendamento 10. 30, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Gli Istituti e Sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dai commi precedenti, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto prosolvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al precedente comma concessi in pendenza dei procedimenti di esproprio ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazini nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 63, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

0. 10. 30. 3.

Botta.

All'emendamento 10. 30, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 10. 30. 6.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri.

All'emendamento 10. 30, al comma 10, sostituire la parola sessanta *con la seguente* quarantacinque.

0. 10. 30. 2.

Donati.

All'emendamento 10. 30, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

Possono essere ammessi ai contributi di cui al presente articolo anche i cittadini stranieri che risiedono in Italia da almeno 5 anni e che dimostrino un'attività lavorativa stabile. Per i suddetti soggetti valgono gli stessi requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 10. 30. 7. Bonfatti Paini, Bulleri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978 sono concessi anche indipendente dalla concessione di mutui fondiari od edilizi e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)*.

10. 20.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le parole del costo convenzionale dell'intervento, *con le seguenti* dei costi convenzionali degli interventi.
10. 1.

Rocelli.

Al comma 1, sostituire le parole del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, *con le seguenti* dei costi convenzionali dell'intervento stabiliti dal CER.
10. 11.

Botta, Ferrarini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi sono concessi per interventi di nuova costruzione e di recupero nella misura minima del 50 per cento, come definito dal successivo articolo 12, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in locazione a canone convenzionato.
10. 2.

Ronchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi sono concessi per interventi di nuova costruzione, nella misura massima del 50 per cento; di recupero, come definito al successivo articolo 12; per quelli destinati alla locazione, ai sensi dei successivi articoli 14 e 15.
10. 16.

Ronchi, Tamino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I valori del contributo parziale sono stabiliti ed aggiornati dal CIPE su proposta del CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione alla locazione ed al godimento o alla proprietà degli interventi ammessi al contributo ai sensi della presente legge.
10. 3.

Bulleri, Sapio, Bonfatti Paini, Boselli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il contributo parziale può essere erogato dalla Regione, a parità di valore attuale, in unica soluzione o in un massimo di 20 annualità, anche di importo differenziato comprendenti la fase di preammortamento di cui al successivo comma 8, nei limiti delle disponibilità ad essa attribuite dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite venticinquennale di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie accertato dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso di riferimento in vigore al momento della emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.
10. 4.

Bulleri, Sapio, Bonfatti Paini, Boselli.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da contributo parziale, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro-solvendo all'Ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al precedente comma concessi in pendenza dei procedimenti di esproprio ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16

ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 63, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
10. 6.

Fornasari.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole nonché gli altri istituti di credito.

Sopprimere consequenzialmente le stesse parole al comma 8.
10. 7.

Fornasari.

Al comma 5, sostituire le parole sono tenuti a concedere *con le seguenti* sono autorizzati a concedere.
10. 14.

Leoni.

Al comma 5, sopprimere le parole anche in pendenza di procedimenti di esproprio.
10. 15.

Leoni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La garanzia dello Stato agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle condizioni e nei modi di cui agli articoli 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi operante, fino a concorrenza dell'importo di lire 10 miliardi ogni anno, a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari, non riconducibile a mero ritardo. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato esecutivo del CER. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
10. 12.

Botta, Ferrarini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-*bis*. Per i prestiti contratti all'estero dagli istituti e sezioni da destinare alla concessione di mutui per il recupero di immobili, per la costruzione di nuove abitazioni economico-popolari e per l'acquisto della prima casa, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio tra la data del pagamento della rata e quela della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale stabilito annualmente dalla legge finanziaria, per il biennio 1989/90, tale controvalore è fissato in lire 3.000 miliardi. Ai prestiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
10. 8.

Gottardo.

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole Tale garanzia è operante in via primaria.
10. 10.

Il Governo.

MARISA BONFATTI PAINI. Raccomando ai colleghi l'approvazione del subemen-

damento 0.10.30.6, poiché il suo accoglimento ci consentirebbe di regolare con un'apposita convenzione i rapporti tra gli istituti di credito e le regioni.

LUIGI BULLERI. Intervengo per illustrare il mio subemendamento 0.10.30.7, con il quale propongo di ammettere a contributo anche i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni.

PRESIDENTE. Mi limito a raccomandare l'approvazione del mio subemendamento 0.10.30.3, il quale prevede, tra l'altro, che i finanziamenti concessi sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei un chiarimento dal presidente sui commi 5 e 6 di tale emendamento; al riguardo, ritengo che il comma 5 non presenti particolari problemi, salvo il fatto che esclude gli altri istituti di credito. Il comma 6, invece, che precisa qual è la garanzia dello Stato, prevede la possibilità di avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Il subemendamento al comma 6 risponde alle istanze avanzate dalle associazioni bancarie, secondo le quali la normativa contenuta in detto comma è l'unica possibile ai fini della garanzia dello Stato.

Ricordo che una precedente disposizione di legge già prevedeva, in fase di procedura di esproprio, la garanzia dello Stato; seguendo questa procedura, che accelerava i tempi di un anno, la perdita era di 10-15 miliardi di lire, una somma non rilevante se confrontata con altre situazioni. Dopo una sentenza della Corte costituzionale, che ha cassato l'articolo in questione, è stata emanata una circolare interpretativa del Ministero del tesoro che non riconosce la validità di quella procedura. Quindi, da una parte vi sono le banche che dovrebbero attendere il perfezionamento degli espropri per poter avviare la costruzione; dall'altra parte si sollecita l'avvio di tale costruzione, anche in pendenza delle procedure di esproprio.

Il relatore, alla luce dei rapporti intervenuti con le associazioni bancarie, ha ritenuto opportuno presentare un emendamento, auspicando che il Governo esprima parere favorevole; ricordo, comunque, che esso verrà votato in linea di principio e, in caso di approvazione, sarà trasmesso alla Commissione bilancio.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nel richiedere tale chiarimento, non ho inteso esprimere parere contrario; ho soltanto osservato che in questo modo si modifica, in modo indefinito, l'attuale limite, che continua a gravare sull'articolo 4-*bis*.

GIUSEPPE CERUTTI. Le banche avevano sollevato questa obiezione perché finora nelle procedure di esproprio i comuni avevano lasciato decadere i termini; in pratica, seguendo questa procedura, la proprietà tornava al suo possessore.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sui subemendamenti Donati 0.10.30.1, Bulleri e Bonfatti Paini 0.10.30.4, Bulleri ed altri 0.10.30.5 e Donati 0.10.30.2, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo. Esprimo invece parere favorevole sul subemendamento Botta 0.10.30.3, Bonfatti Paini ed altri 0.10.30.6 e Bonfatti Paini e Bulleri 0.10.30.7.

Ad eccezione del mio emendamento 10.30, interamente sostitutivo, dichiaro di ritirare tutti gli altri.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alle valutazioni del relatore, ed esprimo parere favorevole sul suo emendamento 10.30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Becchi 10.13 e Donati 10.40.

(Sono respinti).

ANNA DONATI. Dichiaro di ritirare i miei subemendamenti 0.10.30.1. e 0.10.30.2.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Bulleri 0.10.30.4, in relazione al quale il presentatore insiste per la votazione.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

MARISA BONFATTI PAINI. Insisto per la votazione del subemendamento Bulleri ed altri 0.10.30.5 per una ragione precisa: la legge fissa il limite di venticinque anni, mentre il testo al nostro esame prevede tredici annualità; a nostro avviso, questa condizione è particolarmente onerosa.

Quindi, proponiamo venti annualità invece di tredici e riteniamo di dover insistere su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bulleri ed altri 0.10.30.5, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Botta 0.10.30.3.

Poiché l'approvazione di questo subemendamento importa un pronunciamento su di esso della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento per il prescritto parere.

Passiamo al subemendamento Bonfatti Paini ed altri 0.10.30.6.

Poiché l'approvazione di questo subemendamento importa un pronunciamento su di esso della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio il subemendamento per il prescritto parere.

Passiamo al subemendamento Bonfatti Paini e Bulleri 0.10.30.7.

Poiché l'approvazione di questo subemendamento importa un pronunciamento su di esso della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio il subemendameto per il prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Ferrarini 10.30, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione, con le modifiche testé apportate, in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento per il prescritto parere.

Gli altri emendamenti all'articolo 10 sono pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Soggetti operatori e beneficiari).

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, ad imprese di costruzione, a privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione, nonché ad enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, agli istituti autonomi case popolari, ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione ed ai soggetti che realizzino i programmi di cui agli articoli 14, 15 e 22.

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della medesima legge al

momento dell'assegnazione, acquisto o concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.
11. 14 Becchi.

Sopprimere l'articolo 11.
11. 15.
Ronchi, Tamino.

Sopprimere l'articolo 11.
11. 20.
Ferrarini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi, dai privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione, dagli Istituti autonomi case popolari, dai comuni e dagli enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione e da società, di cui facciano parte i predetti operatori, che realizzino i programmi di cui all'articolo 22.
11. 1.
Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Al comma 1, dopo le parole realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale ed indivisa *sostituire le parole da* ad imprese di costruzione *fino alla fine del comma con le seguenti* da imprese di costruzione, da privati, dagli Istituti autonomi case popolari, dai comuni e dai soggetti modificati dagli articoli 14, 15, 21 e 22.
11. 3.
Rocelli.

Al comma 1, sostituire le parole da ad imprese *fino alla fine del comma con le seguenti* da imprese di costruzioni, da privati, dagli istituti autonomi case popolari, dai comuni e dai soggetti indicati negli articoli 14, 15, 21 e 22.
11. 12.
Botta, Ferrarini.

Al comma 1, dopo la parola nonché *aggiungere le seguenti* Agli IACP, ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione ad altri enti pubblici che intendano recuperare abitazioni da assegnare in proprietà o locazione ed ai soggetti che realizzano i programmi di cui agli articoli 14 e 22.
11. 2.
Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

Al comma 1, sopprimere le parole ad enti pubblici che intendono costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà *e* ai comuni.
11. 4.
Gottardo.

Al comma 1 dopo le parole da assegnare in proprietà *aggiungere le parole* o in locazione o in locazione con patto di futura vendita.
11. 5.
Ronchi.

Sostituire il comma 2 col seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto; per le cooperative edilizie, la delibera di assegnazione può essere assunta a partire dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 20, comma 3, e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11. 6.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio. In caso di vendita il momento dell'accertamento può essere riportato alla data del compromesso, redatto per atto pubblico.

Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
11 7.

Gottardo.

Al comma 2, dopo le parole dell'assegnazione, acquisto o *aggiungere le seguenti* per i privati.
11. 13.

Botta, Ferrarini.

Al comma 2, sostituire la parola acquisto *con le seguenti* della stipulazione di preliminare d'acquisto con data certa.
11. 8.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 2, dopo le parole dell'assegnazione, acquisto o *aggiungere le parole* , per privati,.
11. 10.

Rocelli.

Al comma 2, sopprimere le parole concessione del contributo.
11. 9.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio, Boselli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole il 50 per cento dei contributi è riservato a soggetti pubblici o privati che realizzino alloggi da locare secondo canone da convenzione con il comune e comunque inferiori al massimo previsto dalla legge 392/78.
11. 11.

Ronchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

3. Non possono essere ammessi ai benefici del contributo parziale i soggetti privati che abbiano subìto condanne passate in giudicato per reati urbanistici posteriori alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
11. 6.

Donati.

LUIGI BULLERI. Signor presidente, propongo di accantonare l'articolo 11, sulla cui soppressione riteniamo utile un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bulleri propone di accantonare l'articolo 11.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.
(Interventi di recupero).

1. I contributi di cui all'articolo 7 sono concessi anche per il recupero, ai sensi dell'articolo 31, lettere *b), c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e sub-emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.
12. 2.

Becchi.

All'emendamento 12. 10, al comma 1, sostituire le parole da e dei volumi *fino alla fine del comma con le seguenti* in quest'ultimo caso il contributo è relativo alle sole destinazioni residenziali quando esse non siano inferiori all'80 per cento della superficie complessiva. Il contributo è concesso anche per il recupero di volumi accessori alla residenza, ivi compresi... urbanizzazione.
0. 12. 10. 2.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'emendamento 12. 10, dopo le parole sono utilizzate *aggiungere le seguenti* in misura non inferiore al 35 per cento.

Sopprimere, di conseguenza, la parola anche.
0. 12. 10. 1.

Donati.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Interventi di recupero).

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate anche per il recupero ai sensi dell'articolo 31 lettere *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.
12. 10.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le parole da e dei volumi *fino alla fine del comma con le seguenti* in quest'ultimo caso il contributo è relativo alle sole destinazioni residenziali quando esse non siano inferiori all'80 per cento della superficie complessiva. Il contributo è concesso anche per il recupero di volumi accessori alla residenza, ivi compresi ... urbanizzazione.
12. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la riqualificazione del tessuto edilizio, urbanistico, ambientale, i fondi attribuiti per intervento di recupero nelle città a tensione abitativa devono essere assegnati prioritariamente alla ristrutturazione edilizia ed urbanistica dei complessi di edilizia pubblica residenziale realizzati prima della entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.
12. 11.

Martuscelli.

GUIDO D'ANGELO. L'emendamento Ferrarini 12.10, interamente sostitutivo dell'articolo 12, prevede interventi nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata anche in sede di recupero. È infatti possibile attuare tali interventi anche nei centri già edificati, attraverso l'acquisizione di fabbricati, il loro recupero e la riassegnazione agli aventi diritto.

Desidero esprimere una sola osservazione: perché escludere le ipotesi di manutenzione straordinaria e di restauro? In qualche caso le disponibilità per l'edilizia pubblica residenziale potrebbero essere impiegate per l'acquisto e la riassegnazione di fabbricati; potrebbe essere sufficiente un mero intervento di restauro.

Ho visto che nel testo originariamente presentato dal relatore erano incluse anche le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 31 della legge n. 457, per cui riterrei opportuno il loro mantenimento.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, si presume che debbano intervenire gli istituti autonomi delle case popolari; altrimenti i finanziamenti pubblici finalizzati per il risanamento finiscono per disperdersi in una serie di attività attraverso un circolo vizioso, per cui si paga poco di affitto, non si provvede alla manuntenzione, per la quale si utilizzano i soldi pubblici, anziché appunto quelli

dell'affitto. Al contrario, in questo modo sulla base delle lettere *b)* e *c)* gli istituti autonomi usano quella parte dei finanziamenti che la legge stessa prevede debbano essere adibiti alla manutenzione.

GUIDO D'ANGELO. Condivido questa preoccupazione. Non mi riferisco alla manutenzione degli immobili degli istituti autonomi delle case popolari, ma alla possibilità di acquisire immobili di proprietà privata per restaurarli ed assegnarli. Togliendo il riferimento alla lettera *c)*, gli IACP non possono acquistare determinati immobili che necessitano di restauro.

GIUSEPPE CERUTTI. A mio avviso la proposta emendativa del relatore tiene conto del fatto che si è determinata una situazione nuova; infatti ci viene proposto di approvare un provvedimento « ponte » tra la vecchia normativa e quella che il Governo si appresta a varare. Se così non fosse, anch'io riterrei opportuno il mantenimento della lettera *c)*, che prevede interventi di restauro ed iniziative specifiche, anche da parte degli IACP per il recupero del patrimonio edilizio nei centri storici. Il mantenimento della lettera *c)* consentirebbe, in questi due o quattro anni di vigenza della legge che ci accingiamo ad approvare, di non escludere gli IACP dalla possibilità di acquisire comparti edilizi per la loro ristrutturazione urbanistica o per l'abbattimento e la ricostruzione dei fabbricati, anche attraverso l'adozione di una diversa tipologia. Pertanto, se è questo lo spirito di tale proposta, non posso che essere favorevole, purché si tenga conto non tanto degli interventi di manutenzione straordinaria, quanto di quelli indicati nella lettera *c)*, il cui accoglimento equivale ad una ulteriore disponibilità nei confronti degli istituti che intendono intervenire.

MARISA BONFATTI PAINI. Condivido le osservazioni dell'onorevole D'Angelo sull'emendamento del relatore, il quale introduce una serie di elementi positivi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di acquisire immobili da recuperare dal punto di vista edilizio. Ritengo peraltro che l'eliminazione della lettera *c)* dall'articolo 12, riguardante la possibilità del risanamento conservativo ed il restauro di edifici, costituirebbe – ripeto – una grave limitazione. Infatti se venisse accolta la soluzione indicata dal relatore sarebbero consentiti soltanto interventi pesanti, ossia ristrutturazioni che modificano la struttura e la tipologia degli edifici. Insisto pertanto sull'importanza che la lettera *c)* sia mantenuta nel testo della legge che stiamo approvando.

Per quanto riguarda la lettera *b)*, concordo con le osservazioni dell'onorevole Ferrarini in quanto l'utilizzo di questi fondi per la manutenzione straordinaria non corrisponde alla migliore utilizzazione possibile.

ANNA DONATI. Il mio subemendamento 0.12.10.1 tende a modificare l'emendamento del relatore, introducendo la percentuale del 35 per cento; desidero tuttavia premettere che il mantenimento dell'articolo 12, nonché la modifica proposta dall'onorevole Ferrarini, mi trovano consenziente. Devo altresì aggiungere che condivido le osservazioni dell'onorevole D'Angelo ed il fatto che l'esclusione del restauro conservativo costituisca un limite non accettabile. Ritengo comunque che queste questioni siano inutili se i fondi destinati a scopo di intervento non saranno cospicui.

Con il mio subemendamento 0.12.10.1 ho indicato una disponibilità non inferiore al 35 per cento, ma dubito che possa essere accolta, vista l'incertezza della situazione finanziaria. A mio avviso la questione principale è quella dell'acquisto e dell'assegnazione degli immobili che devono avere una destinazione vincolata; se questo mio suggerimento fosse accolto potremmo intervenire concretamente su tutte le aree che necessitano di miglioramenti.

GIUSEPPE CERUTTI. Devo esprimere la mia perplessità sulla quota del 35 per cento indicata dal subemendamento del-

l'onorevole Donati; a mio avviso, non è opportuno introdurre ulteriori limiti, visto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, se approvato, avrà efficacia limitata nel tempo.

MARISA BONFATTI PAINI. Con l'emendamento Bulleri ed altri 12.1 proponiamo di restringere il campo d'azione in modo da destinare i fondi soltanto ad interventi di tipo residenziale escludendo altre finalità, pur se ugualmente importanti. Infatti, l'emendamento del relatore 12.10, facendo riferimento a « volumi non residenziali » funzionali alla residenza, lascia aperti troppi spazi di intervento.

L'emendamento da noi proposto, invece, prevede che i contributi siano sostanzialmente e principalmente destinati ad interventi residenziali, quando questi ultimi non siano inferiori all'80 per cento della superficie complessiva. È ovvio che tale quota non esclude che vi possano essere volumi accessori a quelli residenziali ed alle opere di urbanizzazione. L'obiettivo di questo emendamento è quello di precisare in modo inequivocabile che i fondi in questione sono finalizzati alle sole « destinazioni residenziali ». Com'è evidente la questione che noi poniamo è diversa da quella sollevata dall'onorevole Donati, pur se strettamente connesse tra loro.

GUIDO D'ANGELO. Se vogliamo incentivare gli interventi di edilizia pubblica nei centri storici – a mio avviso estremamente importanti – è necessario porre un vincolo, perché gli istituti case popolari preferiscono ottenere l'appalto per nuove costruzioni e progettazioni, piuttosto che realizzare interventi di restauro. Al contrario, costruire nei vecchi centri risulta fastidioso. Ritengo dunque che sia giusto vincolare una parte delle disponibilità proprio per combattere una certa pigrizia.

GIUSEPPE CERUTTI. Uno dei problemi che gli amministratori locali incontrano nella ristutturazione dei centri storici è dato proprio dal « parcheggio » dei residenti. A fronte della volontà di evitare nuovi sprechi del territorio e nuove opere di urbanizzazione, dovrebbe essere eventualmente offerta l'opportunità di utilizzare alloggi finalizzati al parcheggio, legati al recupero dei centri storici e vincolati a questa rotazione.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Concordo sul'opportunità di porre un vincolo relativamente alla manutenzione. Eventualmente potremmo indicare una percentuale del 25 per cento, inferiore dunque rispetto a quella indicata nel subemendamento presentato dall'onorevole Donati; si tratta in ogni caso di un'affermazione di principio.

Ritengo comunque opportuno, pur essendo d'accordo sulla sostanza delle modifiche proposte dagli onorevoli Donati e Bulleri, accantonare l'esame dell'articolo 12, al fine di riflettere sul recepimento dei suggerimenti avanzati.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrarini propone di accantonare l'esame dell'articolo 12.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Risanamento parti comuni fabbricati).

1. La regione può concedere i contributi di cui all'articolo 10 nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio dai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici finanziari di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) dotazione della strumentazione urbanistica;

b) consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Per ciascun programma devono essere precisati gli elementi necessari per valutare i costi e i benefici dell'intervento previsto.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nel presente articolo si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale e diviene efficace una volta esperito il controllo di legittimità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.
13. 5.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 13.
13. 13.

Donati.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 10, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci o alle quali abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.
13. 2.

Bonfatti Paini, Boselli, Sapio, Bulleri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 2, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci alle quali abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e secondi al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.
13. 15.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini.

Al comma 1, sostituire il numero 10 *con le seguenti parole* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo .... della presente legge.
13. 10.

Ferrarini.

Al comma 1, dopo le parole ai proprietari singoli o riuniti in consorzio *aggiungere le seguenti* o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci.
13. 4.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, dopo le parole condomini o loro consorzi *aggiungere le seguenti* o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci.
13. 1.

Gottardo.

Al comma 2, dopo le parole programmi di intervento *aggiungere le seguenti* anche su proposta di singoli operatori.
13. 11.

Ferrarini.

Al comma 2 sostituire le parole anche per zone del territorio comunale o singoli fabbricati *con le seguenti:* per l'intero territorio comunale, anche articolato per zone e complessi edilizi.
13. 7.

Ronchi, Tamino.

Al comma 2 sopprimere la parola anche.
13. 12.

Ferrarini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nei precedenti commi non si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche. I soggetti non in possesso di tali requisiti, se utilizzano l'alloggio direttamente o lo cedano in locazione ad uso abitativo primario, possono dedurre dal loro imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate.
13. 3.

Bonfatti Paini, Boselli, Bulleri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti dai precedenti comma vigono i requisiti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche. I soggetti non in possesso di tali requisiti possono dedurre dal reddito imponibile fiscale le somme impegnate e regolarmente documentate nella misura pari al contributo di cui al comma 1 del presente articolo, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle disposizioni vigenti.
13. 8.

Ronchi, Tamino.

Sopprimere il comma 4.
13. 14.

Donati.

Passiamo agli emendamenti soppressivi 13.5 e 13.13 presentati rispettivamente dagli onorevoli Becchi e Donati.

ANNA DONATI. Ho ritenuto di dover presentare questo emendamento soppressivo perché, a mio avviso, con tale norma una legge finanziata con fondi dei lavoratori dipendenti potrebbe finire per agevolare – non contesto la finalità poiché considero apprezzabile ogni iniziativa tendente a risanare i centri storici – i lavoratori autonomi.

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Considero il caso di uno stabile di dieci appartamenti, i cui nove proprietari abbiano diritto alla concessione dei contributi ed uno ne resti escluso.

ANNA DONATI. La norma deve essere allora formulata in modo diverso. Potrebbe verificarsi il caso di dieci commercianti che abbiano un appartamento in comune e chiedano la concessione dei contributi; essi potranno prescindere dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche e godere quindi delle stesse. In assenza di un forte vincolo, mi sembra pericoloso gravare sui fondi pubblici dei cittadini dipendenti per offrire una simile opportunità a cittadini che non hanno problemi finanziari e che magari sono proprietari di costosissimi alloggi collocati nei centri storici.

PRESIDENTE. Intervengo brevemente con riferimento a quanto sosteneva l'onorevole Cerutti in merito alla rotazione. La lettera *e)* dell'articolo 13 prevede l'indi-

cazione dell'« eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti ».

MARISA BONFATTI PAINI. A mio avviso – abbiamo presentato al riguardo l'emendamento 13.3 – non si può assolutamente prescindere dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche, in quanto si correrebbbe il rischio di assicurare il finanziamento a gente che, pur compiendo l'opera meritoria del risanamento delle parti comuni dei fabbricati, può affrontare tale onere anche con mezzi propri. Nel nostro emendamento ribadiamo la necessità di non prescindere dai requisiti previsti ed affermiamo invece la disponibilità ad individuare un'incentivazione di interventi di questo tipo nel caso in cui il proprietario abiti direttamente l'alloggio oppure lo ceda in locazione; riteniamo infatti che le spese sostenute per realizzare queste opere di risanamento possano essere dedotte dall'imponibile fiscale.

Mi rendo conto che il punto è delicato perché la Commissione bilancio aveva espresso una forte riserva sulle agevolazioni fiscali introdotte da vari punti del provvedimento, ma mi sembra che l'orientamento della Commissione fosse nel senso di insistere. Credo che questo sia uno dei casi in cui varrebbe la pena di farlo, poiché significherebbe incentivare una certa attività, senza per questo prevedere l'incondizionato accesso alle innovazioni pubbliche.

Un'altra questione da affrontare è la difficoltà di effettuare opere di restauro e di risanamento di immobili, poiché esiste un'ampia frammentazione della proprietà; a tal fine proponiamo forme di aggregazione in cooperative per il recupero di alloggi di proprietà: questa previsione, ripeto, favorirebe in modo concreto il loro recupero, laddove la proprietà appare eccessivamente frazionata.

DINO MAZZA. In base alla mia esperienza gli ostacoli ad intervenire sul patrimonio edilizio esistente sono costituiti dalla difficoltà di acquisire la proprietà. Se decidiamo di eliminare le forme di incentivazione esistenti, che hanno una loro fondatezza, bisognerà prevedere in questo provvedimento la possibilità di arrivare comunque all'acquisizione di tutto il complesso immobiliare. In caso contrario si contineranno a rinviare gli interventi sugli edifici esistenti per l'impossibilità di acquisirne la proprietà o la disponibilità, vanificando così le intenzioni del 90 per cento dei proprietari. A mio avviso, ripeto, dobbiamo prevedere, in forma cogente, possibilità di intervento, altrimenti il risanamento non sarà possibile.

Queste considerazioni nascono dalla mia esperienza, ma credo che lo stesso si verifichi nel resto del territorio nazionale; vi sono proprietari che non sono in grado di esprimere il loro assenso perché il titolo riguarda solo una quota dell'immobile; mi riferisco, per esempio, à coloro che sono immigrati da oltre cinquant'anni nel continente australiano. Non è raro che in situazioni del genere non si riesca ad acquisire l'intero complesso edilizio; pertanto il provvedimento che stiamo approvando non può non tenere conto di tali situazioni, che dobbiamo riuscire a sbloccare per poter effettuare il recupero degli edifici.

MARISA BONFATTI PAINI. Possiamo accettare una diversa formulazione dell'emendamento 13.15, purché si salvaguardi il principio che i proprietari possono riunirsi in cooperative edilizie.

LUIGI BULLERI. La nostra proposta di favorire forme cooperative è valida anche in presenza di un condominio, in cui – è noto – la proprietà non è attribuibile ad un solo soggetto.

GUIDO D'ANGELO. Questa proposta consentirebbè ai condomini, che sono d'accordo, di riunirsi in cooperativa per ottenere i contributi della regione.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. L'aspetto sostanziale dell'emendamento non è tanto

la costituzione delle cooperative, quanto la concessione di contributi ai proprietari soci di cooperative edilizie cui sia stato affidato il mandato di realizzare determinate opere.

MARISA BONFATTI PAINI. Significa che gli interventi di risanamento vengono effettuati non dai condomini, ma dai membri della cooperativa.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare anche l'articolo 13, invitando il relatore ad elaborare una nuova proposta emendativa che recepisca le preoccupazioni espresse dai colleghi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO